

DELIBERA N. 322/19/CONS

ATTUAZIONE DELLE NORME DI CUI ALLA LEGGE 14 GIUGNO 2019, N. 55, IN MATERIA DI DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RILANCIO DEL SETTORE DEI CONTRATTI PUBBLICI, PER L'ACCELERAZIONE DEGLI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI, DI RIGENERAZIONE URBANA E DI RICOSTRUZIONE A SEGUITO DI EVENTI SISMICI

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 18 luglio 2019;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante *“Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”*;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 95/19/CONS;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il *“Codice delle comunicazioni elettroniche”*;

VISTO il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante *“Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”* (di seguito decreto-legge n. 32/19), come convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 17 giugno 2019 n. 140 (di seguito legge n. 55/19);

CONSIDERATO che, in assenza di specifici obblighi legislativi e regolamentari precedenti l'entrata in vigore della legge n. 55/19, l'Autorità, a tutela di tutti coloro che sono stati colpiti dal sisma che ha interessato la Città metropolitana di Catania il 26 dicembre 2018, ha intrapreso delle iniziative finalizzate a conoscere le misure adottate in autonomia dagli operatori di comunicazione elettronica attivi nei comuni coinvolti;

VISTA la nota del 28 dicembre 2018, con cui l'Autorità ha chiesto ai principali operatori di rete fissa e mobile, attivi nei comuni della Città metropolitana di Catania, di fornire informazioni in merito ai danni subiti alle proprie infrastrutture, al numero di utenze interessate e alle iniziative intraprese a sostegno della popolazione colpita;

VISTO che le principali iniziative poste in essere dagli operatori per far fronte all'emergenza causata dal sisma nella Città metropolitana di Catania, riportate sul sito dell'Autorità al fine di darne la massima diffusione, sono consistite principalmente in azioni di:

- sospensione della fatturazione;
- sospensione del sollecito pagamento, recupero del credito e delle procedure di disattivazione del servizio per morosità;
- attivazione gratuita del servizio di trasferimento di chiamata su rete fissa verso numerazioni di rete fissa o mobile;
- trasloco gratuito della linea di rete fissa su richiesta del cliente;
- ripristino gratuito delle linee e degli apparati di terminazione d'utente danneggiati;
- blocco delle attività di telemarketing;

VISTO il capo II del decreto-legge n. 32/19 recante *“Disposizioni relative agli eventi sismici della Regione Molise e dell'Area Etnea”*, che all'articolo 20, comma 3, prevede: *“Con riferimento ai settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, nonché per i settori delle assicurazioni e della telefonia, le competenti autorità di regolazione, con propri provvedimenti adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono prevedere, per i comuni di cui all'allegato 1, esenzioni dal pagamento delle forniture di energia elettrica, gas, acqua e telefonia, comprensive sia degli oneri generali di sistema che degli eventuali consumi, per il periodo intercorrente tra l'ordinanza di inagibilità o l'ordinanza sindacale di sgombero e la revoca delle medesime, individuando anche le modalità per la copertura delle esenzioni stesse attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo.”*;

CONSIDERATO che il succitato articolo del decreto-legge n. 32/19 attribuisce all'Autorità il potere di valutare l'opportunità di definire misure per gli utenti colpiti dagli eventi sismici che hanno interessato i comuni della Città metropolitana di Catania e della provincia di Campobasso di cui all'allegato 1;

CONSIDERATO che il decreto-legge n. 32/19 prevede, quale misura a sostegno delle popolazioni colpite dal sisma esenzioni dal pagamento della fornitura del servizio di telefonia per gli utenti interessati da ordinanze di inagibilità e di sgombero a seguito dei summenzionati eventi;

RITENUTO quindi opportuno intervenire limitando il perimetro delle esenzioni al solo servizio di telefonia fissa e cioè quello di cui gli utenti interessati da ordinanze di sgombero o inagibilità non hanno più la possibilità di usufruire;

RITENUTO a tal fine opportuno prevedere esenzioni relative alla fornitura dei servizi di rete fissa (voce e dati) consistenti nello storno del canone e di eventuali consumi per il periodo intercorrente dalla data dell'ordinanza di inagibilità o sindacale

di sgombero e la revoca delle medesime;

RITENUTO altresì opportuno non fare ricorso a strumenti di tipo perequativo per la copertura delle misure di esenzione, ciò anche in considerazione del fatto che le iniziative spontanee adottate dagli operatori hanno già riguardato, per gran parte delle utenze coinvolte, la sospensione e lo storno dei pagamenti delle fatture di rete fissa;

RITENUTO, altresì, opportuno consentire agli utenti di risolvere il contratto senza costi o chiedere il trasloco della linea presso altra sede al fine di evitare la sospensione del servizio fino al rientro dell'utente in sede;

VISTI gli atti del procedimento e la proposta della Direzione tutela dei consumatori;

UDITA la relazione del Commissario Mario Morcellini, relatore ai sensi dell'articolo 31, comma 1, del *Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

Articolo unico

1. I fornitori dei servizi di comunicazione elettronica di rete fissa procedono, ove non già disposto, ad esentare gli utenti di cui al successivo comma 2 dal pagamento delle fatture dei servizi di rete fissa per il periodo intercorrente tra l'ordinanza di inagibilità o l'ordinanza sindacale di sgombero dal fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda, e la revoca delle medesime.
2. L'esenzione dei pagamenti di cui al comma 1 si applica a tutti i soggetti privati, proprietari o titolari di diritti reali di godimento su immobili o negli stessi residenti o domiciliati che in conseguenza degli eventi verificatisi nei comuni elencati nell'allegato 1 al decreto-legge n. 32/19 presentino all'operatore idonea documentazione che attesti lo stato di inagibilità o lo sgombero dal fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda.
3. Gli utenti di cui al comma 2 possono altresì accedere, in qualsiasi momento, ad una delle seguenti misure gratuite:
 - i. recesso dal servizio;
 - ii. richiesta di trasloco ad altra sede, con mantenimento della numerazione, ove tecnicamente possibile.

La presente delibera entra in vigore nel giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 18 luglio 2019

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Mario Morcellini

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi